



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

12 GEN. 2018

Roma,

Prot. n. 53/ALBO/PRES

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014.

Con riferimento alle richieste di chiarimento relative alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017, il Comitato nazionale ha ritenuto opportuno precisare quanto segue.

1. Requisiti del responsabile tecnico (articolo 1)

Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.

2. Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d)

- a) il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa. In sede di prima applicazione detta comunicazione è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale o provinciale, allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del versamento del diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per le variazioni dell'iscrizione all'Albo;
- b) l'esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta; l'esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 4;
- c) in caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l'impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l'attività di affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato;

- d) ai fini dell'assunzione dell'incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell'Allegato "A" alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l'iscrizione nelle categorie 9 e 10;
- e) per "dipendente" si intende il dipendente dell'impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell'allegato "A" alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.

3. Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 3)

- a) il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo, non si applica ai candidati che non si presentano alla prova;
- b) il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 1, della delibera, è dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione.

4. Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 5)

- a) il legale rappresentante dell'impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico viene dispensato dalle verifiche di idoneità dopo aver maturato i venti anni di esperienza nello stesso settore di attività (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto);
- b) la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell'attività dell'impresa o dell'incarico di responsabile tecnico intervenute a qualsiasi titolo;
- c) le interruzioni intermedie previste dall'articolo 2, comma 5, della delibera sono consentite sia nel ruolo di responsabile tecnico che in quello di legale rappresentante dell'impresa;
- d) per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa invia alla Sezione regionale il modello di domanda di cui all'allegato "A", corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato "B". La Sezione regionale dell'Albo rilascia attestazione della dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato "C".

5. Disposizioni transitorie (articolo 3)

- a) i responsabili tecnici nominati successivamente al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera) a seguito di domande presentate entro tale data, sono ricompresi nella previsione di cui all'art. 3, comma 1, della delibera;
- b) i responsabili tecnici conservano l'idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto della domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell'iscrizione dell'impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell'incarico nei 5 anni successivi;
- c) il responsabile tecnico che alla data dell'entrata in vigore della delibera ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5;
- d) i responsabili tecnici di cui all'art. 3, comma 1, della delibera possono effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione in un'altra categoria anche prima della data del 2 gennaio 2021. In caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità

decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di esito negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime transitorio.

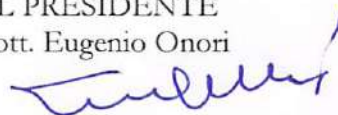
IL SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare



IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE..... PRESSO LA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI

.....

Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.

Il/La

sottoscritto/a.....

nato/a a il

e residente a

in

codice fiscale recapito telefonico.....

PEC.....

Avendo svolto contemporaneamente il ruolo di legale rappresentante e responsabile tecnico dell'impresa come previsto dall'articolo 2, comma 5, della deliberazione del Comitato nazionale n. 6 del 30 maggio 2017 presso l'impresa/le imprese indicata/e come certificato nell'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,

CHIEDE

di essere dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività(v. punto 4, lettera a), della circolare n 59/ALBO/PRES del 12/01/2018).

Luogo e data

Il richiedente

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, a corredo della domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.

Il/La

sottoscritto/a.....

nato/a a il

codice fiscale.....

e residente a

in recapito telefonico.....

In applicazione del decreto in epigrafe, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché, ai sensi dell'articolo 75 del DPR stesso, della decadenza dal provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione,

DICHIARA

di aver ricoperto il ruolo di legale rappresentante e, contemporaneamente, di responsabile tecnico, come disposto dall'articolo 2, comma 5, della deliberazione del Comitato nazionale n. 6 del 30 maggio 2017 per un periodo totale effettivo, incluse le eventuali previste interruzioni, di almeno venti anni presso la/le seguente/i impresa/e regolarmente iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali:

denominazione impresa.....CF/P.IVA.....

con sede a in

quale Legale Rappresentante e responsabile tecnico dal..... al

denominazione impresa.....CF/P.IVA

con sede a in

quale Legale Rappresentante e responsabile tecnico dal..... al

denominazioneimpresa.....CF/P.IVA.....

con sede a in

quale Legale Rappresentante e responsabile tecnico dal..... al

Luogo e data

Il dichiarante

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE..... PRESSO LA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
.....

Attestazione di dispensa dalle verifiche di idoneità ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.

Il/la

Sig./Sig.ra CognomeNome

nato/a a il

e residente a

in

codice fiscale recapito telefonico.....

PEC.....

Avendo svolto contemporaneamente il ruolo di legale rappresentante dell'impresa e di responsabile tecnico come previsto dall'articolo 2, comma 5, della deliberazione del Comitato nazionale n. 6 del 30 maggio 2017.

E' DISPENSATO

dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico, come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività(v. punto 4, lettera a), della circolare n 59/ALBO/PRES del 12/01/2018).

.